



REGIONE PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

N. **1576** del 14/11/2022 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: SSS/DEL/2022/00039

OGGETTO: Linee di indirizzo per l'attribuzione della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (U.P.G.) e per il rilascio della tessera di riconoscimento al personale incardinato nelle U.O.C. SIAN - SIAV A - SIAV B - SIAV C – SISP del Dipartimento di Prevenzione delle ASL

L'anno 2022 addì 14 del mese di Novembre, si è tenuta la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Presenti:		Assenti:	
V.Presidente	Raffaele Piemontese	Presidente	Michele Emiliano
Assessore	Rosa Barone	Assessore	Alessandro Delli Noci
Assessore	Gianfranco Lopane	Assessore	Sebastiano G. Leo
Assessore	Anna Maurodinoia	Assessore	Anna G. Maraschio
Assessore	Rocco Palese		
Assessore	Donato Pentassuglia		
Assessore	Giovanni F. Stea		

Assiste alla seduta: il Segretario Generale Dott.ssa Anna Lobosco



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL
BENESSERE ANIMALE

SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Codice CIFRA: SSS/DEL/2022/00039

OGGETTO: Linee di indirizzo per l'attribuzione della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (U.P.G.) e per il rilascio della tessera di riconoscimento al personale incardinato nelle U.O.C. SIAN - SIAV A - SIAV B - SIAV C – SISP del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali.

L'Assessore alla Sanità, Benessere animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria, dal Dirigente Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e confermata dal Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, riferisce quanto segue:

Visto il Regolamento (CE) N. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il Regolamento (CE) N. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 che, con l'art. 146, paragrafo 1, abroga il regolamento (CE) n. 882/2004 con effetto dal 14 dicembre 2019;

Visto, in particolare, gli articoli 109, 110 e 111 del predetto Reg. UE, in base ai quali ciascuno Stato membro assicura che i Controlli Ufficiali siano eseguiti dalle Autorità Competenti sulla base di un Piano Nazionale di Controllo Pluriennale (PCNP), alla cui elaborazione ed attuazione provvede un organismo unico di coordinamento;

Vista l'intesa rep atti n. 212/CSR del 10 novembre 2016, sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8 comma 6 della legge n. 131 del 5 giugno 2003, avente per oggetto "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei regolamenti CE 882/2004 e 854/2004", recepita in Regione Puglia con DGR n. 695 del 9.5.2017;

Vista la DGR 2194 del 12/12/2017 e ss.mm.ii. con cui è stato adottato il Piano Regionale dei Controlli Ufficiali in materia di Sicurezza Alimentare, Mangimi, Sanità e Benessere Animale;

Visto il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 che all'art 2 (1) stabilisce "*Il Ministero della salute, le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, sono le Autorità competenti designate, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento, a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nonché procedere all'adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del Regolamento, e ad accertare e contestare le relative sanzioni amministrative*". Le disposizioni di cui all' art. 10 comma 4° L.R. n. 13 del 22.08.89, con riferimento alla qualifica di UPG per le attività ad oggi confluite nel Reg. UE n. 2017/625, deve intendersi superato con per effetto dell'art. 2 del D. Lgs. 27/21;

Vista altresì la DGR 518 del 29/03/2021 concernente l'individuazione delle Autorità competenti ai sensi dell'articolo 2 (1) D.lgs 27 del 2 febbraio 2021 nell'ambito delle rispettive competenze e del SSR.

Visto l'articolo 2 comma 11 del D. Lgs. 27/2021, ai sensi del quale "*Al personale delle Autorità competenti di cui al comma 1, addetto ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali, è attribuita la qualifica di Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni ad esso conferite. Tale personale possiede la qualifica di pubblico ufficiale e può in ogni caso richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica*";

Visto l'articolo 55 del codice di procedura penale, che prevede che le funzioni della polizia giudiziaria sono quelle di "*prendere/ricevere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale*" (comma 1), nonché di svolgere "*ogni ulteriore indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria*" (comma 2). Solo agli Ufficiali e non anche ai semplici Agenti (V. art. 55, comma 3, c.p.p.) tali funzioni sono consentite, sul presupposto di una più approfondita preparazione professionale. L'Ufficiale di polizia giudiziaria può compiere tutti gli atti attribuiti dal codice di procedura penale mentre l'Agente di polizia giudiziaria ha poteri più limitati e non può compiere quegli atti da solo;

Visto l'articolo 57 del codice di procedura penale, il quale stabilisce che "*sono altresì ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55*";

Visto l'art. 1 comma 2 del Decreto Ministeriale 17 gennaio 1997, n. 58 che stabilisce che il *"Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, operante nei servizi con compiti ispettivi e di vigilanza è, nei limiti delle proprie attribuzioni, ufficiale di polizia giudiziaria;*";

Visto il D.P.R. n. 270 del 20/05/1987, che stabilisce per il personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale che *"al personale cui è stata attribuita dall'autorità competente la qualifica di agente od Ufficiale di Polizia Giudiziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo previste dall'art.27 del DPR 24 luglio 1977, n.616, spetta una indennità fissa lorda annua"*;

Visto il Decreto del Ministero della Salute n. 305 del 28/09/2005 ad oggetto *"Caratteristiche delle tessere di riconoscimento rilasciate al personale adibito all'esercizio di speciali funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria"*;

Considerato che a seguito del trasferimento delle funzioni pretorili alle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi del D. Lgs. n.51 del 19.02.1998, e all'individuazione delle Autorità Competenti in materia di sicurezza alimentare in capo alle Aziende Sanitarie Locali ai sensi del D.lgs. 27/2021, non deve essere reso giuramento dinanzi al Sindaco a seguito della nomina ad UPG addetti ai Controlli Ufficiali in materia;

Visto l'articolo 52 del C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza medico-veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale del 03/11/2005, richiamato dall'art. 100 dello stesso contratto aggiornato al 19/12/2019, il quale dispone che *"ai dirigenti medici e veterinari cui, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è stata attribuita dall'autorità competente la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, è corrisposta, per dodici mesi, una indennità mensile lorda [...] a condizione dell'effettivo svolgimento delle funzioni ispettive e di controllo previste dall'art. 27 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dall'art. 3 della Legge 30 aprile 1962, n. 283"*;

Visto l'art 86 comma 2 del CCNL del Comparto Sanità del 18/05/2018 che recita *"l'indennità di polizia giudiziaria nella misura lorda, fissa ed annua di € 723,04 compete al personale cui è stata attribuita dall'autorità competente la qualifica di agente od ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo previste dall'art. 27 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616"*;

Visto il Regolamento Regionale 30 giugno 2009, n. 13, ai sensi del quale sono attribuite ai Servizi del Dipartimento di prevenzione funzioni di controllo e di vigilanza nell'ambito delle rispettive competenze;

Preso atto delle molteplici istanze di chiarimento e quesiti pervenuti dal territorio in ordine alla disciplina delle qualifiche di Ufficiale di polizia giudiziaria, per ultimo la nota ASL BAT prot. 56661 del 09/08/2022;

Considerato che le attività di revisione delle Linee di indirizzo in oggetto sono state eseguite da uno specifico Gruppo di lavoro, coordinato dal responsabile della Posizione Organizzativa e composto da professionalità dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione;

Considerato che nella seduta ordinaria del 08/11/2021 della Consulta regionale dei Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione veniva illustrata e condivisa una prima proposta delle linee di indirizzo regionali in argomento;

Tenuto conto delle osservazioni e contributi pervenuti .

Per tutto quanto sopra esposto si propone alle valutazioni della Giunta Regionale di:

1. **di prendere atto** di quanto riportato in premessa;
2. **di approvare** le *Linee di indirizzo per la procedura di attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria (U.P.G.) e per il rilascio della tessera di riconoscimento al personale incardinato nelle U.O.C. SIAN - SIAV A - SIAV B - SIAV C - SISP del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali* di cui all'Allegato A al presente provvedimento che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso;
3. **di dare mandato** ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali la puntuale esecuzione della presente direttiva, tra cui:

- l'avvio della ricognizione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente delibera, del personale a cui attribuire la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria nel rispetto del presente provvedimento e relativi Linee di indirizzo di cui all'Allegato A;
 - l'attribuzione, entro sessanta giorni, della qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria al personale individuato in fase di ricognizione, con proprio atto deliberativo ASL con contestuale:
 - rilascio della tessera di riconoscimento di cui all'allegato 1 delle Linee di Indirizzo (Allegato A);
 - annullamento di tutti i tesserini di riconoscimento attribuiti precedentemente all'entrata in vigore della presente provvedimento;
 - l'attribuzione della relativa indennità, come riconosciuta dai vigenti AA.CC.NN. di categoria al personale a cui è attribuita la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria
 - la trasmissione dell'atto deliberativo di cui al punto precedente alla Struttura del Gabinetto del Presidente della Regione Puglia e, per conoscenza, alla Procura della Repubblica ed al Prefetto competenti per territorio;
4. **di stabilire** che le Aree Gestione del Personale e/o le Strutture burocratiche legali delle Aziende Sanitarie Locali effettuino, almeno ogni due anni, la verifica della permanenza dei requisiti in capo al personale con qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria;
5. **di pubblicare** il presente provvedimento in versione integrale sul BURP, sul sito www.regione.puglia.it e sul portale regionale sanitario www.sanita.puglia.it;
6. **di stabilire** che le presenti linee di indirizzo entrano in vigore a partire dalla data di pubblicazione della Delibera di Giunta Regionale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia

**VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 e del Regolamento (UE) 2016/679
Garanzie di riservatezza**

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del suddetto Regolamento UE.

Valutazione di impatto di genere

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi DGR n. 302 del 07/03/2022. L'impatto di genere stimato è: diretto indiretto neutro

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.


L'Assessore alla Sanità, Benessere animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lett. d) e k) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:

1. **di prendere atto** di quanto riportato in premessa;
2. **di approvare** le **Linee di indirizzo per la procedura di attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria (U.P.G.) e per il rilascio della tessera di riconoscimento al personale incardinato nelle U.O.C. SIAN - SIAV A - SIAV B - SIAV C - SISP del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali** di cui all'Allegato A al presente provvedimento che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso;
3. **di dare mandato** ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali la puntuale esecuzione della presente direttiva, tra cui:
 - l'avvio della ricognizione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente delibera, del personale a cui attribuire la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria nel rispetto del presente provvedimento e relativi Linee di indirizzo di cui all'Allegato A;
 - l'attribuzione, entro sessanta giorni, della qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria al personale individuato in fase di ricognizione, con proprio atto deliberativo ASL con contestuale:
 - rilascio della tessera di riconoscimento di cui all'allegato 1 delle Linee di Indirizzo (Allegato A);
 - annullamento di tutti i tesserini di riconoscimento attribuiti precedentemente all'entrata in vigore della presente provvedimento;
 - l'attribuzione della relativa indennità, come riconosciuta dai vigenti AA.CC.NN. di categoria al personale a cui è attribuita la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria
 - la trasmissione dell'atto deliberativo di cui al punto precedente alla Struttura del Gabinetto del Presidente della Regione Puglia e, per conoscenza, alla Procura della Repubblica ed al Prefetto competenti per territorio;
4. **di stabilire** che le Aree Gestione del Personale e/o Le Strutture burocratiche legali delle Aziende Sanitarie Locali effettuino, almeno ogni due anni, la verifica della permanenza dei requisiti in capo al personale con qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria;
5. **di pubblicare** il presente provvedimento in versione integrale sul BURP, sul sito www.regione.puglia.it e sul portale regionale sanitario www.sanita.puglia.it;
6. **di stabilire** che le presenti linee di indirizzo entrano in vigore a partire dalla data di pubblicazione della Delibera di Giunta Regionale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione Promozione della Salute e Benessere, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.


Il Dirigente del Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria

(Mauro NICASTRO) _____




Il Dirigente del Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

(Nehludoff ALBANO) _____



Il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere

(Onofrio MONGELLI) _____



Il Direttore, ai sensi del DPGR n. 22 /2021 NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.

Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale

(Vito MONTANARO) _____ Vito
Montanaro _____

L'Assessore alla Sanità  09.11.2022
13:30:50
GMT+01:00

(Rocco PALESE) _____  ROCCO PALESE
09.11.2022
16:47:24
GMT+01:00

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dall'Assessore alla Sanità, Benessere animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di Deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. **di prendere atto** di quanto riportato in premessa;
2. **di approvare** le *Linee di indirizzo per la procedura di attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria (U.P.G.) e per il rilascio della tessera di riconoscimento al personale incardinato nelle U.O.C. SIAN - SIAV A - SIAV B - SIAV C - SISP del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali* di cui all'Allegato A al presente provvedimento che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso;
3. **di dare mandato** ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali la puntuale esecuzione della presente direttiva, tra cui:
 - l'avvio della ricognizione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente delibera, del personale a cui attribuire la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria nel rispetto del presente provvedimento e relativi Linee di indirizzo di cui all'Allegato A;
 - l'attribuzione, entro sessanta giorni, della qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria al personale individuato in fase di ricognizione, con proprio atto deliberativo ASL con contestuale:
 - rilascio della tessera di riconoscimento di cui all'allegato 1 delle Linee di Indirizzo (Allegato A);
 - annullamento di tutti i tesserini di riconoscimento attribuiti precedentemente all'entrata in vigore della presente provvedimento;
 - l'attribuzione della relativa indennità, come riconosciuta dai vigenti AA.CC.NN. di categoria al personale a cui è attribuita la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria
 - la trasmissione dell'atto deliberativo di cui al punto precedente alla Struttura del Gabinetto del Presidente della Regione Puglia e, per conoscenza, alla Procura della Repubblica ed al Prefetto competenti per territorio;
4. **di stabilire** che le Aree Gestione del Personale e/o le Strutture burocratiche legali delle Aziende Sanitarie Locali effettuino, almeno ogni due anni, la verifica della permanenza dei requisiti in capo al personale con qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria;
5. **di pubblicare** il presente provvedimento in versione integrale sul BURP, sul sito www.regione.puglia.it e sul portale regionale sanitario www.sanita.puglia.it;
6. **di stabilire** che le presenti linee di indirizzo entrano in vigore a partire dalla data di pubblicazione della Delibera di Giunta Regionale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario generale della Giunta	Il Presidente della Giunta

Dalla pagina successiva segue l'Allegato A composto da 7 pagine numerate da pag. 1 a pag. 7.

LINEE DI INDIRIZZO PER L'ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA (U.P.G.) E PER IL RILASCIO DELLA TESSERA DI RICONOSCIMENTO AL PERSONALE INCARDINATO NELLE U.O.C SIAN - SIAV A - SIAV B - SIAV C - SISP DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELLE ASL

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente documento disciplina le procedure per l'attribuzione della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, d'ora innanzi **U.P.G.**, al personale dipendente incardinato nelle Unità Operative Complesse SIAN, SIAV A, SIAV B, SIAV C e SISP dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Puglia che, nell'ambito della propria attività istituzionale di vigilanza e ispezione ovvero di Controllo Ufficiale ed Altre Attività Ufficiali ai sensi del Reg. UE 2017/625 e ss.mm.ii. secondo le rispettive attribuzioni, siano chiamati a svolgere le funzioni di cui all'art. 55 del C.P.P.
2. L'attribuzione della qualifica di UPG è riconosciuta ai dipendenti delle AA.SS.LL. che, sulla base dei compiti effettivamente svolti in relazione alle materie oggetto delle attività ispettive istituzionalmente loro attribuite, siano in possesso dei requisiti di seguito precisati e svolgano, in concreto, funzioni di ispezione e vigilanza ovvero Controllo Ufficiale o Altre Attività Ufficiali nei seguenti ambiti di attività:
 - a) Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN);
 - b) Sanità animale (SIAV AREA A);
 - c) Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati (SIAV AREA B);
 - d) Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (SIAV AREA C);
 - e) Igiene e Sanità Pubblica (SISP).

Articolo 2

Esclusione

1. Non sono incluse nel presente documento le procedure per l'attribuzione delle funzioni di UPG nell'ambito delle attività del Servizio di Prevenzione e Sicurezza dei Luoghi di Lavoro (SPeSAL), per i quali si rimanda alla normativa specifica di settore.

Articolo 3

Requisiti

1. I requisiti generali per l'attribuzione della qualifica di UPG sono:
 - a) **essere formalmente assegnato** ad una delle U.O.C. (SIAN / SAV A / SIAV B / SIAV C / SISP) del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale quale articolazione deputata allo svolgimento delle funzioni di vigilanza e ispezione ovvero di Controllo Ufficiale ed Altre Attività Ufficiali ai sensi del Reg. UE 2017/625 e s.m.i.;
 - b) **essere formalmente individuato ed incaricato, dal Direttore di U.O.C.**, per lo svolgimento di attività di vigilanza e ispezione ovvero Controllo Ufficiale ed Altre Attività Ufficiali;
 - c) **svolgere effettivamente** funzioni di vigilanza e ispezione ovvero Controllo Ufficiale ed Altre Attività Ufficiali.

2. Il dipendente della ASL per il quale si richiede la qualifica di UPG deve essere in possesso anche dei seguenti requisiti:
 - a) essere inquadrato a tempo indeterminato o determinato nel ruolo sanitario, professionale o tecnico della Dirigenza o del Comparto, di una delle U.O.C. di cui al precedente punto (1) (a) con qualifica professionale prevista dal R.R. n. 18/2020 idonea allo svolgimento delle funzioni di vigilanza e ispezione ovvero di Controllo Ufficiale ed Altre Attività Ufficiali, escludendo le mansioni amministrative ed esecutive;
 - b) non aver riportato sentenze penali di condanna definitive, la cui sussistenza sarà accertata dall'Area Gestione del Personale o dalla Struttura Burocratica Legale mediante acquisizione del certificato del casellario giudiziale ai sensi degli articoli 28 e 39 del DPR n. 312/2002 e s.m.i. o dell'autorità prefettizia;
 - c) l'iscrizione all'Albo/Ordine per i dipendenti esercenti le professioni sanitarie, ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 13.03.2018 "Costituzione degli Albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione", e in conformità alla Circolare del Ministero della Salute DGPROF 0029123-P del 04.06.2018 relativa all'iscrizione agli Albi/Ordini professionali dei Professionisti Sanitari;

Articolo 4

Criteria e procedure per l'attribuzione della qualifica di UPG

1. Il potere di attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è individuato dal combinato disposto normativo nella persona del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale;
2. I Direttori delle Unità Operative Complesse S.I.A.N. – S.I.A.V. A – S.I.A.V. B – S.I.A.V. C, individuate Autorità Competenti Locali ai sensi del D.lgs 27/21, ovvero i Direttori S.I.S.P. del Dipartimento di Prevenzione identificano, tra il personale assegnato alle citate UU.OO.CC, coloro che effettivamente esercitano le funzioni di vigilanza e ispezione ovvero di Controllo Ufficiale/AAU mediante qualsiasi metodo e tecnica di controllo prevista dal Reg. UE 2017/625 per la tutela della salute pubblica;
3. Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione, su proposta del Direttore del Servizio di appartenenza del dipendente interessato alla nomina di U.P.G. e previa verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti articoli da parte dell'Area Gestione del Personale/Struttura Burocratica Legale, predispone la proposta di Deliberazione con la quale il Direttore Generale procede al conferimento/attribuzione della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, specifica e circoscritta all'Unità Operativa di assegnazione;
4. Il Direttore Generale, con propria Deliberazione, procede direttamente alla nomina di UPG, attribuendo la qualifica al dipendente interessato e incaricando l'Area Gestione del Personale / Struttura Burocratica Legale dei successivi adempimenti inclusi il rilascio della tessera di riconoscimento e l'attribuzione della relativa indennità, come riconosciuta dai vigenti AA.CC.NN. di categoria. Per detta procedura non occorre il giuramento;
5. Il Direttore Generale, al termine delle procedure relative al conferimento della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria comunica l'elenco dei dipendenti alla Struttura del Gabinetto del Presidente della Regione Puglia, e, per conoscenza, alla Procura della Repubblica ed al Prefetto competenti per territorio;
6. La qualifica di UPG, così attribuita, è connessa all'esercizio effettivo delle funzioni, limitatamente alle attribuzioni conferite ed al permanere delle condizioni e dei requisiti che ne hanno consentito l'attribuzione.

Articolo 5

Modalità per il rilascio della tessera di riconoscimento U.P.G. – Validità, sospensione, revoca ed eventuali duplicati

1. Il Direttore Generale, per il tramite dell'Area Gestione del Personale / Struttura Burocratica Legale, procede al rilascio della tessera di riconoscimento attestante la qualifica di UPG, **di cui all'allegato 1**, conforme a quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute n. 305 del 28.09.05 *“Caratteristiche delle tessere di riconoscimento rilasciate al personale adibito all'esercizio di funzioni di UPG”*;
2. Le tessere sopra citate devono essere dotate di numero progressivo da inserirsi in un apposito registro tenuto ed aggiornato a cura della Direzione del Dipartimento di Prevenzione;
3. All'atto della consegna della tessera di UPG, il dipendente è tenuto a sottoscrivere, per accettazione, l'apposito modulo predisposto per il rilascio/rinnovo della tessera, nel quale sono altresì richiamati gli obblighi e le incombenze previsti dal presente documento;
4. Le tessere di riconoscimento hanno validità di dieci anni e possono essere rinnovate, per ulteriori dieci anni, qualora permangano le condizioni e i requisiti previsti. Al riguardo l'Area Gestione del Personale / la Struttura Burocratico Legale, verificata la persistenza dei presupposti di legge e di cui all'articolo 3 del presente documento, ne dà comunicazione al Dipartimento di Prevenzione per gli adempimenti di cui all'articolo 4.
5. Con le medesime procedure di cui sopra, è altresì possibile procedere alla sospensione o alla revoca della tessera di UPG, laddove, per qualunque causa (quiescenza, collocamento in aspettativa, modifica funzioni, distaccamento / comando e istituti assimilati) il dipendente non svolga più, in concreto, per un determinato periodo o in maniera permanente, le funzioni di polizia giudiziaria, oppure qualora venga accertato il sopravvenuto venir meno di uno o più requisiti soggettivi abilitanti;
6. La sospensione o la revoca della qualifica di UPG con ritiro della relativa tessera possono essere altresì disposte, in relazione alla tipologia di sanzione, con le medesime modalità, nell'ipotesi di irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti del dipendente;
7. Altresì, è disposta la sospensione cautelare d'ufficio della qualifica di UPG con ritiro della relativa tessera nel caso di procedimenti di natura penale a carico, attinenti all'ambito lavorativo in reati contro la Pubblica Amministrazione;
8. È disposta la sospensione d'ufficio della qualifica nel caso di sospensione dall'Albo/Ordine professionale del dipendente per il quale l'iscrizione a detto Albo/Ordine costituisce obbligo ai sensi di legge;
9. Per qualunque caso, di cui ai precedenti commi, venga disposta la sospensione o revoca della qualifica di UPG con ritiro della relativa tessera, viene contestualmente adottato analogo provvedimento di sospensione o revoca

- della qualifica di UPG. Detti provvedimenti dovranno essere comunicati alla Struttura del Gabinetto del Presidente della Regione Puglia, e, per conoscenza, alla Procura della Repubblica ed al Prefetto competenti territorialmente;
10. Il dipendente, destinatario di uno dei provvedimenti di sospensione o revoca della qualifica di U.P.G sopra elencati è obbligato a restituire la tessera di riconoscimento;
 11. In caso di smarrimento o furto della tessera di riconoscimento, l'operatore interessato è tenuto a denunciare prontamente l'evento all'Autorità di Pubblica Sicurezza ed a comunicare al Direttore dell'U.O.C. di appartenenza;
 12. L'eventuale duplicato della tessera può essere rilasciato dall'Area Gestione del Personale / Struttura Burocratica Legale, su richiesta del dipendente e previa presentazione di copia della denuncia di smarrimento/furto, con le medesime modalità previste per il primo rilascio.

Articolo 6

Controlli e verifiche

1. L'Area Gestione del Personale / Struttura Burocratica Legale effettua, almeno ogni due anni, il monitoraggio in ordine alla permanenza dei requisiti in capo ai soggetti con qualifica di UPG, mediante la verifica della sussistenza dei requisiti sopra riportati.

Articolo 7

Indennità

1. L'Area Gestione del Personale provvede alla corresponsione dell'indennità di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 del D.P.R. n. 270/1987 e ss. mm. e ii. a favore dei dipendenti cui è stata attribuita la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria;
2. Il beneficio economico decorre dalla data del provvedimento di nomina (Delibera del Direttore Generale);
3. La medesima Area Gestione del Personale provvede, a seguito dell'avvenuta adozione di provvedimenti di sospensione o revoca della qualifica di UPG, alle conseguenti incombenze stipendiali;
4. Sono fatte salve eventuali, ulteriori, indennità previste dai Contratti integrativi aziendali.


Articolo 8

Disposizioni finali e transitorie

1. Le presenti linee di indirizzo entreranno in vigore a partire dalla data di pubblicazione della Delibera di Giunta Regionale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
2. Entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, le Aziende Sanitarie Locali effettuano una ricognizione del personale a cui attribuire la qualifica di UPG ai fini dell'emissione dei tesserini di riconoscimento nel rispetto del presente documento, fatta salva la sussistenza dei requisiti per la nomina;
3. Entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, con apposito atto Deliberativo, il Direttore Generale:
 - attribuisce o rinnova le qualifiche di UPG;
 - dispone gli adempimenti conseguenti, per il rilascio dei relativi tesserini;
 - dichiara nulli tutti i tesserini, in possesso del personale, precedentemente rilasciati ed attribuiti secondo modalità differenti e/o da altre amministrazioni.


FACSIMILE TESSERA DI RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI UFFICIALE DI POLIZIA
GIUDIZIARIA – REGIONE PUGLIA

Frontespizio

Logo ASL	AZIENDA SANITARIA LOCALE XXXXXX		
	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE U.O.C. XXXXXXXXX		
Ufficiale di Polizia Giudiziaria	Tess. N. XXXXXXX	Data di rilascio xx/xx/xx	
	Qualifica/profilo		
	Cognome		
	Nome		
	Luogo e data di nascita		
	matricola		
Firma del titolare	Firma del Direttore Generale		

5,3 cm x 8,5 cm

Retro

Logo ASL	AZIENDA SANITARIA LOCALE XXXXXX		
	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE U.O.C. XXXXXXXXX		
Documento di riconoscimento rilasciato ai sensi dell'articolo 57 ultimo comma del Codice di Procedura Penale			
Delibera n. XXXXX del XXXXX			